



Le presenti Condizioni Particolari unitamente alle Norme Generali che regolano l'assicurazione formano parte integrante del FASCICOLO INFORMATIVO che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SOGGETTI E BENI ASSICURATI:

CONTRAENTE, FAMIGLIARI CONVIVENTI (Nucleo Familiare), ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI regolarmente assunti. La garanzia comprende una DIMORA ABITUALE nonché una DIMORA SALTUARIA o STAGIONALE di proprietà o in conduzione con contratto intestato al Contraente e/o Nucleo Familiare usufruite dagli stessi, identificate in polizza

L'ASSICURAZIONE è OPERANTE PER FATTI DELLA VITA PRIVATA, EXTRAPROFESSIONALE E CONTROVERSIE DI LAVORO SUBORDINATO, SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE DICHIARATO PER QUANTO PREVISTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E DELL'ASSICURAZIONE E SPECIFICAMENTE COMPRENDE

SEDE CIVILE

VERTENZE EXTRA CONTRATTUALI

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI compresa la formulazione di Denuncia-Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per:

- DANNI ALLA PERSONA, anche quali pedoni, ciclisti, compreso attività sportive praticate a titolo dilettantistico, trasportati su qualsiasi mezzo pubblico o privato.
- DANNI ALLA DIMORA ABITUALE, SALTUARIA E/O STAGIONALE comprese pertinenze, giardini, attrezzature sportive, ecc..

AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI delle DIMORE ASSICURATE Per quanto attiene le vertenze in materia di USUCAPIONE, la garanzia è prestata esclusivamente per resistere a pretese avanzate da terzi per la prima volta successivamente al perfezionamento del contratto, comprovate da data certa, fermo il disposto art. 1892-3 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze Per quanto attiene le vertenze in materia di USUCAPIONE, la garanzia è prestata esclusivamente per resistere a pretese avanzate da terzi, successivamente al perfezionamento del contratto.

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI STATUS PERSONALE E CAPACITÀ Libro I - Titolo IV e XII C.C. e leggi speciali.

- INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO di un parente, affine, convivente compresa REVOCA degli stessi provvedimenti: la garanzia è prestata a favore del Contraente.

- DICHIARAZIONE DI ASSENZA, MORTE PRESUNTA, ESISTENZA, ACCERTAMENTO DELLA MORTE.

- SEPARAZIONE PERSONALE CONSENSUALE TRA I CONIUGI E ISTANZA CONGIUNTA DI DIVORZIO - La garanzia è operante per i procedimenti di separazione consensuale per matrimoni legalmente riconosciuti in Italia, Vaticano, S. Marino, qualora il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi e comprende anche la successiva ed eventuale DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE SENTENZA DICHIARATIVA DI DIVORZIO, a condizione che sia presentata congiuntamente dai coniugi, che hanno facoltà di indicare, di comune accordo, un unico Legale con Studio nel Distretto di Corte d'Appello competente. La garanzia è operante nel caso in cui il contratto non abbia subito interruzioni tra l'omologazione della separazione consensuale e la presentazione della domanda di divorzio.

Tutte le istanze e ricorsi connessi oggetto delle garanzie si considerano unico sinistro, per il quale il massimo esborso è fissato in Euro 5.000 per vertenza, indipendentemente dal massimale indicato in polizza per le altre garanzie. L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 12 mesi dal perfezionamento del contratto.

VERTENZE CONTRATTUALI

CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DAL CONTRAENTE: RECUPERO DANNI subiti dall'Assicurato per inadempimenti contrattuali di controparte semprechè i vizi risultino eccettati nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione. Per i casi di pura insolvenza la garanzia è prestata limitatamente alla trattativa stragiudiziale di moratoria esperita dalla Società.

ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI la garanzia comprende le spese dell'Arbitro e del Perito liberamente scelto dall'Assicurato ex Art. VII CGP - Gestione delle vertenze: libera scelta del legale, perito, informatore -, nonché le spese del terzo Arbitro nella misura del 50%.

CONTENZIOSI CON IL CONDOMINIO ED I CONDOMINI.

MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE delle DIMORE ASSICURATE a condizione che il valore dei lavori contestati non sia superiore a Euro 100.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori.

CONTRATTI DI LOCAZIONE della DIMORA ABITUALE, SALTUARIA E/O STAGIONALE: azioni a tutela dei diritti del Contraente e Nucleo familiare in qualità di conduttore escluso sfratto per morosità.

VERTENZE CON GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI regolarmente assunti o comunque inquadrati a norma di legge.

CONTROVERSIE IN SEDE CIVILE E PENALE DI LAVORO SUBORDINATO DEL CONTRAENTE in qualità di dipendente regolarmente assunto, anche con mansioni di responsabilità. L'assicurazione vale per fatti insorti



trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto. Massimale Euro 12.000 per vertenza e per anno assicurativo, salvo sia stato garantito massimale inferiore. In caso di interruzione del rapporto l'insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. **Esclusioni: dirigenti e professionisti.**

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRA CONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie di terzi: la garanzia è operante come previsto dall'Art. VII CGP - Difesa in sede Civile.

SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA

La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall'Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.

DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento.

DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.

IMPUTAZIONI DOLOSE rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. patteggiamento - .

ILLECITI AMMINISTRATIVI rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE rimborso spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. patteggiamento -, nonché ammissione all'oblazione. La garanzia è altresì prestata per Illeciti amministrativi a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto. Sono compresi i Ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, escluso Corte di Cassazione, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto.

ESCLUSIONI

Oltre a quanto indicato nelle Esclusioni Generali, la garanzia non è prestata per vertenze relative a diritto di famiglia, controversie tra famigliari assicurati, parenti e affini fino al sesto grado, fatto salvo quanto previsto alla voce procedimenti in materia di stato e capacità, vertenze relative all'inadempimento delle obbligazioni conseguenti all'omologa o alla sentenza di separazione o al provvedimento di divorzio, locazione a terzi di immobili. Controversie derivanti dalla partecipazione a concorsi, fatti della circolazione.

ESTENSIONI FACOLTATIVE APPLICABILI ALLA GARANZIA ART. 4 TUTELUNICA FAMIGLIA

se richiamate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo soprappremio

A) MASSIMALE La garanzia è prestata illimitatamente per numero vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso per evento indicato sul frontespizio di polizza.

La garanzia per massimali superiori a Euro 30.000 viene prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo applicando una franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale spese legali assicurato

B) SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO per giudizi civili trattati avanti l'Autorità Giudiziaria italiana, Vaticano e S. Marino, promossi dall'Assicurato al fine di richiedere il risarcimento di danni patiti di valore superiore a Euro 5.000. Qualora il Legale fiduciario prescelto dall'Assicurato non abbia studio in località facente parte del Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso il Tribunale competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà le Spese Legali occorrenti anche per l'Avvocato domiciliatario. Sono esclusi gli oneri per la trattazione stragiudiziale, azioni in via riconvenzionale.

M) CONTROVERSIE IN SEDE CIVILE E PENALE DI LAVORO SUBORDINATO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE in qualità di dipendente regolarmente assunto: l'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato. Massimo esborso Euro 12.000 per vertenza e per anno assicurativo, salvo sia stato garantito massimale inferiore. In caso di interruzione del rapporto l'insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione. La garanzia comprende altresì la difesa del nucleo familiare nei procedimenti promossi da ordini professionali qualora siano conseguenti a imputazioni penali o illeciti amministrativi a condizione che il ricorso/opposizione sia accolto anche parzialmente Esclusioni: dirigenti e professionisti.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.

Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 Tel. 011.5627373 - Fax. 011.5621563 uca@uca-assicurazione.com - www.uca-assicurazione.com - Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 Numero R.E.A.Torino 115282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Provv. Min. del 18/3/1935 - D.M. n° 15870 del 26/11/1984 - D.M. n° 19867 del 08/9/1994

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.

TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 - Cod. Fisc., P.IVA 00903640019
Tel. 011.5627373 - Fax. 011.5621563 - www.uca-assicurazione.com